



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Direzione C – Territorio

C.1 – Trasporti stradali

NOTA

sulle pratiche di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo al divieto di effettuare periodi di riposo settimanale regolari a bordo di un veicolo

La presente nota riguarda l'attuazione delle misure che vietano ai conducenti di trascorrere regolari periodi di riposo settimanale nella cabina del veicolo, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 561/2006 ¹.

Contesto

La Commissione è stata informata in diverse occasioni che alcune autorità nazionali richiedevano ai conducenti di fornire prove, come fatture alberghiere, per dimostrare di aver trascorso il loro riposo settimanale regolare in alloggi adeguati fuori dal veicolo.

Quadro giuridico

L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 165/2014 relativo agli apparecchi di controllo nel trasporto su strada fornisce un elenco esaustivo di registrazioni che devono essere prodotte dal conducente su richiesta dell'ufficiale di controllo. Questi sono: i fogli di registrazione (in caso di tachigrafo analogico), le eventuali registrazioni e stampe manuali e la carta conducente (in caso di tachigrafo digitale). Nell'effettuare tali controlli, le autorità degli Stati membri non possono richiedere documenti diversi da quelli di cui all'articolo 36 del presente regolamento.

L'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014 specifica che gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentare moduli attestanti le attività dei conducenti

L'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2006/22/CE stabilisce l'obbligo di assistenza tra gli Stati membri per quanto riguarda il controllo del rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo.

“Se, in uno Stato membro, i risultati di un controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro consentono di ritenere che siano state commesse infrazioni che non possono essere accertate durante il controllo per mancanza di dati necessari, il le autorità competenti degli Stati membri interessati si aiutano a vicenda per chiarire la situazione.”

¹ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune normative sociali relative ai trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio

² Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel trasporto su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo agli apparecchi di controllo nel trasporto su strada e che modifica il regolamento (CE) n. /2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di alcune legislazioni sociali relative al trasporto su strada

Una precisazione

Come spiegato nelle Domande e Risposte sulle norme sui tempi di guida e di riposo³ (Domanda 6), i conducenti o i datori di lavoro possono essere multati per il mancato rispetto del divieto di usufruire del riposo settimanale regolare (o del riposo superiore a 45 ore prese a titolo di compensazione) nel veicolo quando loro/i loro conducenti sono sorpresi a fare un regolare riposo settimanale all'interno del veicolo al momento del controllo.

Allo stesso tempo, l'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento 165/2014 non preclude la possibilità per le autorità nazionali di effettuare controlli sui precedenti riposi settimanali che potrebbero essere stati effettuati in un altro Stato membro. Pertanto, le autorità nazionali possono effettuare tali controlli in qualsiasi momento. Tuttavia, come specificato in tale articolo, i conducenti non sono obbligati ad attestare le loro attività quando sono lontani dal veicolo. Ciò copre anche una situazione di riposo settimanale regolare fuori dal veicolo. Pertanto, le forze dell'ordine non possono richiedere ai conducenti documenti comprovanti che il loro regolare riposo settimanale precedente il controllo su strada non è stato trascorso nel veicolo.

Nei casi in cui la legislazione degli Stati membri riconosca un'ammissione orale del conducente come prova valida per accertare una violazione dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento 561/2006, nulla nel regolamento (CE) n. 561/2006 né nel regolamento (UE) 165/2014 impedisce alle autorità nazionali di irrogare una sanzione su questa base.

In caso di sospetta violazione del divieto di effettuare un regolare riposo settimanale in cabina, che non può essere stabilito a causa della mancanza di dati al controllo su strada, le autorità nazionali sono invitate a utilizzare la possibilità di assistenza reciproca.

³ https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-02/qa_mobipack_part_i_en.pdf